

ACCORDO DI PROGRAMMA PER INTERVENTO DI DELOCALIZZAZIONE DEFINITIVA NEL COMUNE DI TOLENTINO DELL'IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI TREIA (FG. 95 PART. 133 – CAT. D7), DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016, DI PROPRIETA' DI CONSORZI AGRARI D'ITALIA REAL ESTATE S.R.L

L'anno duemilaventuno, il giorno _____ del mese di _____ nella sede del Comune di Tolentino, sita in p.le Europa, n. 8 si sono costituiti:

DA UNA PARTE:

- Il Comune di Tolentino, rappresentato dal Sindaco Pro-tempore Giuseppe Pezzanesi, nato a Tolentino, il _____, residente ivi c.da Bura, n. _____, in quale dichiara di agire in nome e per conto del Comune di Tolentino (C.F. – P. IVA _____), domiciliato per la carica presso la Sede del Comune di Tolentino;

DALL'ALTRA PARTE:

- Il Comune di Treia, rappresentato dal Sindaco Pro-tempore Franco Capponi, nato a Treia il _____, residente in Treia, via _____, n.____, il quale dichiara di agire in nome e per conto del Comune di Treia (C.F. – P. IVA 00138790431), domiciliato per la carica presso la Sede del Comune di Treia;

PREMESSO CHE:

- l'art. 15 della L. 241/90 concernente "Accordi fra Pubbliche Amministrazioni", dispone che anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14 della L. 241 predetta, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l'art. 34 del D.Lgs. 267/2000, stabilisce che per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, il sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;

- l'art. 14, comma 3, lett. a) dell'Ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020, emanata dal Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016, prevede che nei casi in cui gli interventi di ricostruzione, con esclusione delle attività zootecniche, non possano essere realizzati in sito o in altra area dello stesso comune a causa di sopravvenute modificazioni degli strumenti urbanistici o per assenza di aree idonee dal punto di vista idrogeologico, sismico, della destinazione urbanistica o funzionale, gli interventi stessi possono essere realizzati, nei limiti del contributo previsto, in area idonea del territorio di altro comune del cratere, previa conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra le due amministrazioni;

- con nota dell'11/01/2021 assunta al prot. del Comune di Tolentino al n. 1097 del 14/01/2021 la S.R.L. Consorzi Agrari d'Italia Real Estate ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'art. 14, comma 3, lett. a) della predetta Ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020, finalizzata alla delocalizzazione definitiva nel Comune di Tolentino dell'immobile di proprietà del richiedente, sito nel Comune di Treia (fg. 95 part. 133 – cat. D7), danneggiato dagli eventi sismici del 2016, destinato

all'attività di stoccaggio di cereali e commercio di concimi e prodotti fitosanitari, annoverata, nell'elenco delle industrie insalubri di II^a classe;

- con nota prot. n. 2636 del 27/01/2021 il Comune di Tolentino ha comunicato al Comune di Treia l'avvio del procedimento previsto dall'art. 14, comma 3, let. a) dell'Ordinanza n. 111 sopra richiamata;

- con nota prot. n. 7073 del 07/04/2021 il Comune di Treia ha dichiarato che l'intervento di cui si chiede la realizzazione nel Comune di Tolentino:

- a) non è relativo ad una attività zootecnica;
- b) non può essere realizzato nel sito ove attualmente insiste a seguito di sopravvenuta modificazione dello strumento urbanistico;
- c) non può essere realizzato in altro sito del Comune, inquanto il vigente PRG non individua destinazioni urbanistiche idonee all'insediamento di attività similari, dal momento che l'opificio del Consorzio Agrario di Passo Treia, sito in via Beato Pietro, è classificato come industria insalubre di II classe;

- con nota prot. n. _____ del _____ l'Area Ricostruzione Sisma 2016 del Comune di Tolentino ha espresso parere urbanistico-edilizio preventivo favorevole in merito alla delocalizzazione definitiva de quo e alla compatibilità della zona di PRG con l'insediamento in questione quale industria insalubre di seconda classe;

- tra gli obiettivi delle norme citate rientra una collaborazione tra soggetti pubblici in una posizione di parità, che è diretta a velocizzare il processo decisionale, attraverso il quale si aumenta l'efficienza dell'azione amministrativa, si perseguono obiettivi ed interessi multipli, si riducono i costi, avendo cura di assicurare comunque l'invarianza dell'eventuale spesa, tutto ciò nel rispetto di precisi obblighi reciproci (o obbligazioni) in ordine al successivo svolgimento delle competenze di rispettiva pertinenza;

RILEVATO che i principali obiettivi individuati e articolati secondo i territori di riferimento sono:

1) per il Comune di Tolentino:

- a) incremento sul territorio del Comune di Tolentino dell'offerta di prodotti destinati alle attività agricole con conseguente aumento della competizione e della concorrenza a beneficio della domanda;
- b) estensione del bacino di utenza anche al territorio di Treia e a quello dei comuni limitrofi e benefici economici indotti alle attività produttive del territorio tolentino;
- c) benefici ambientali:
 - derivanti da una posizione geografica strategica dell'impianto sito in zona industriale del Comune di Tolentino, direttamente collegata alle principali vie di comunicazioni (vedi nuova statale 77 con quattro imbocchi che collegano tutto il territorio comunale a detta importante arteria);
 - conseguenti all'utilizzo ottimale di volumetrie ancora disponibili sull'area di proprietà dei Consorzi Agrari d'Italia sita nella zona industriale del Comune di Tolentino, senza consumo di ulteriore territorio ed aree;

2) per il Comune di Treia:

- d) possibilità di liberare l'abitato di una attività non compatibile e utilizzo della superficie di sedime per realizzare servizi utili alla collettività insediata;

DATO ATTO che con atto di indirizzo n. ____ del _____, debitamente efficace, la Giunta del Comune di Tolentino ha preso atto del presente schema di accordo di programma, individuando le motivazioni e i contenuti dello stesso;

- con atto di indirizzo n. _____ del _____, debitamente efficace, la Giunta del Comune di Treia, ha preso atto del presente schema di accordo di programma, individuando le motivazioni e i contenuti dello stesso;

- l'accordo è stato pubblicato sul sito Internet dei Comuni sottoscrittori e sui relativi Albi Pretori;

CONSIDERATO che le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 non si applicano agli accordi conclusi tra soggetti pubblici, essendo soddisfatte le condizioni e i presupposti indicati dall'articolo 5 del citato decreto, atteso che la cooperazione è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici (cfr. ANAC parere sulla normativa n. 567 del 31 maggio 2017; Cons. Stato, sez. II, 22 aprile 2015, n. 1178).

TUTTO CIÒ PREMESSO, GLI ENTI COME SOPRA COSTITUITI APPROVANO QUANTO SEGUE:

la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma, il quale si sostanzia anche dei seguenti articoli:

Art. 1 – Oggetto, scopi e obiettivi dell'Accordo

Il presente Accordo costituisce strumento di concertazione finalizzato ad assicurare livelli di integrazione e coordinamento tra le funzioni amministrative e tecniche, che i soggetti firmatari svolgono per garantire efficacemente la ricostruzione post-sisma negli ambiti territoriali di Tolentino e Treia, così come previsto dall'art. 14, comma 3, lett. a) dell'Ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020. I Comuni di Tolentino e Treia intendono con il presente Accordo raggiungere i seguenti scopi ed obiettivi:

- 1) delocalizzare l'attività dei Consorzi Agrari d'Italia Real Estate S.r.l., oggi sita nel territorio del Comune di Treia (Fg. 95 Part. 133 – Cat. D7), danneggiata in seguito agli eventi sismici del 2016, presso l'area di proprietà del Consorzio stesso sita nel territorio del Comune di Tolentino, via Cristoforo Colombo (Fg. 43, map. 68);
- 2) utilizzo della superficie di sedime ove attualmente insiste l'immobile da delocalizzare, sita in via Beato Pietro – Passo Treia - Comune di Treia (Fg. 95 Part. 133 – Cat. D7), per realizzare il nuovo polo scolastico in sostituzione dell'attuale scuola primaria, danneggiata gravemente dagli eventi sismici del 2016.

A tal fine la Società "Consorzi Agrari d'Italia Real Estate" deve procedere prioritariamente e quanto prima alla demolizione dell'immobile situato a Treia. È comunque fatta salva la cessione della proprietà dell'area al Comune di Treia solo dopo l'efficacia della pratica edilizia che autorizza l'ampliamento dell'attività dei Consorzi Agrari d'Italia Real Estate S.r.l. nel Comune di Tolentino. In particolare la demolizione dell'esistente fabbricato rappresenta la necessaria condizione per l'utilizzo della relativa superficie e per consentire al Comune di Treia, già dotato di progetto e finanziamento, di realizzare con celerità il nuovo polo scolastico a Passo Treia in sostituzione dell'attuale scuola primaria danneggiata dagli eventi sismici del 2016.

Art. 2 – Impegni dell'Accordo

I Comuni sottoscrittori del presente Accordo nello svolgimento dell'attività di propria competenza, si impegnano:

- a) a rispettare i termini concordati e ad applicare le misure indicate nel presente Accordo con modalità omogenee e con intese attuative;
- b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, anche nell'adozione dei provvedimenti necessari;
- c) ad assumere i provvedimenti di competenza delle singole Amministrazioni;
- e) a procedere periodicamente, alla verifica dell'Accordo ed a proporre gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari.

È fatta comunque salva la possibilità di promuovere da parte di ciascun Comune sottoscrittore le modifiche all'Accordo che si dovessero rendere necessarie a fronte del manifestarsi di nuove rilevanti problematiche afferenti agli scopi, agli obiettivi e a ogni altra clausola concernente l'Accordo stesso.

L'Amministrazione di Treia è individuata come autorità referente dell'Accordo verso terzi.

Art. 3 – Durata

Il presente Accordo ha validità di due anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione ed è rinnovato tacitamente allo scadere del biennio, salvo recesso scritto da parte di uno dei Comuni sottoscrittori entro 60 giorni dalla scadenza.

Art. 4 – Costi dell'Accordo di Programma

Per il Comune di Tolentino non sono previsti costi o spese afferenti all'attuazione e realizzazione del presente Accordo di Programma. Ogni onere per la realizzazione delle strutture (compresi allacci, oneri di urbanizzazione, diritti, ecc.), che andranno ad accogliere l'attività da delocalizzare sull'area sita Via Cristoforo Colombo a Tolentino, è a totale carico della Consorzi Agrari d'Italia Real Estate S.r.l., la quale a tal fine potrà avvalersi dei finanziamenti statali se ed in quanto previsti dalla normativa per la ricostruzione post sisma 2016.

Per il Comune di Treia sono previste le spese notarili relative alla cessione in proprietà dell'area da parte della Consorzi Agrari d'Italia Real Estate S.r.l.

Art. 5 – Conferenza dei rappresentanti delle Amministrazioni

La vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente Accordo è esercitato dalla "Conferenza dei Rappresentati dei Comuni di Tolentino e Treia".

La Conferenza è presieduta dal Sindaco del Comune di Tolentino ed è costituita dai sindaci dei due comuni, dal Responsabile dell'Area Ricostruzione Sisma 2016 del Comune di Tolentino – Ing. Emanuele Tiberi - e dalla Responsabile del IV Settore Urbanistica del Comune di Treia – Arch. Michela Francioni -, ed ha sede presso la Sede del Comune di Tolentino, sita in Galleria Europa, n. 8.

In particolare la Conferenza ha il compito di pervenire ad intese attuative del presente Accordo, così da facilitare ed armonizzare la gestione degli interventi e formulare direttive verso i propri uffici al fine di coordinare l'azione amministrativa.

In particolare:

- 1) vigila sulla tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo;
- 2) individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione dell'Accordo, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- 3) provvede, ove necessario alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, per l'acquisizione dei pareri in merito alla attuazione dell'Accordo;

- 4) risolve, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente dell'Accordo;
- 5) esercita i poteri sostitutivi in caso di ritardo e di inadempimento, previa messa in mora dei soggetti inadempienti;
- 6) applica le sanzioni previste dal presente Accordo;
- 7) approva il verbale delle riunioni;
- 8) relaziona all'occorrenza alle Amministrazioni dei Comuni di Tolentino e di Treia sullo stato di attuazione dell'Accordo. Per lo svolgimento dei compiti sopraelencati, la Conferenza può acquisire documenti ed informazioni presso i Comuni stipulanti l'Accordo e i soggetti comunque coinvolti, può convocarne i rappresentanti, può disporre ispezioni ed accertamenti anche peritali.

Art. 6 – Sanzioni per inadempimento

La Conferenza, qualora accerti inadempienze a carico dei soggetti coinvolti o degli Enti firmatari dell'Accordo provvede a:

- contestare l'inadempienza, a mezzo pec, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a trenta (30) giorni;
- disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo;
- dichiarare l'eventuale decadenza dall'Accordo e stabilire contestualmente gli oneri economici a carico (oppure, definire la quantificazione dei danni o dell'indennizzo).

Le parti eleggono domicilio legale presso la Sede del Comune di Tolentino, sita in Tolentino, Galleria Europa, n. 8.

Ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente Accordo, che non venga definita bonariamente dalla Conferenza, sarà devoluta alla giurisdizione del TAR delle Marche.

Art. 7 – Informazione e comunicazione

I Comuni sottoscrittori il presente Accordo se necessario si impegnano ad attivare, anche con forme organizzative comuni, un'efficace campagna di informazione sulle iniziative adottate, sullo stato della qualità dell'ambiente, sulla realizzazione dei progetti, utilizzando i sistemi di comunicazione a più larga diffusione.

Tutte le informazioni sono rese pubbliche mediante inserimento nel sito istituzionale dei rispettivi Comuni.

I Comuni sottoscrittori il presente Accordo dichiarano che le loro pec di riferimento sono:

- per il Comune di Tolentino: comune.tolentino@legalmail.it
- per il Comune di Treia: protocollo@pec.comune.treia.mc.it

Ogni modifica del presente accordo va effettuata per iscritto e previo provvedimento autorizzatorio dei Sindaci sottoscrittori l'accordo medesimo.

Art. 8 – Disposizioni finali e di chiusura

Per quanto non espressamente richiamato si rinvia:

- agli artt. 15 e 11 della legge n. 241/1990;
- all'art. 34 del D.Lgs. 268/2000;
- all'art. 14, comma 3, lett. a) dell'Ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020, emanata dal Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016;
- alla disciplina statale concernente la ricostruzione post sisma 2016, nonché alle norme del codice civile in quanto compatibili.

Le Amministrazioni, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, tratteranno i dati contenuti nel presente accordo, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

I referenti del presente Accordo sono:

- per il Comune di Tolentino: il Responsabile dell'Area Ricostruzione Sisma 2016 – Ing. Emanuele Tiberi;
- per il Comune di Treia: la Responsabile del IV Settore Urbanistica – Arch. Michela Francioni.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Per il Comune di Tolentino:

Il Sindaco Pro-tempore
Giuseppe Pezzanesi

Per il Comune di Treia:

Il Sindaco Pro-tempore
Franco Capponi

Bozza del 14/04/2021